Codice A1816A
D.D. 3 luglio 2018, n. 1961
R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5994. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica del rio di Valloriate, in localita' Stiera, nei comuni di Gaiola e Moiola (CN). Richiedente: Unione Montana Valle Stura.

L'Unione Montana Valle Stura con sede in Demonte – via Divisione Cuneense 5, ha presentato istanza prot. n. 781 del 21/02/2018 (acquisita al protocollo 9082/A1816A in data 22/02/2018), per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica del rio di Valloriate, in località Stiera, nei comuni di Gaiola e Moiola (CN).
A seguito delle successive integrazioni presentate rispettivamente in data 26/03/2018 (ns. prot. 14412/A1816A), 30/03/2018 (ns. prot. 15449/A1816A) e 16/04/2018 (ns prot. 17811/A1816A), è stato avviato il procedimento dell'istanza in oggetto (data avvio 16/04/2018).

Il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Stura n. 23 del 12/02/2018.

Si ritiene che per tali opere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Panizza Andrea Bruno e la relazione forestale a firma del dott. for. Curetti Giorgio , in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di manutenzione idraulica del rio di Valloriate da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

1. ripristino della scogliera esistente in destra idrografica per una lunghezza di 40,00 m
2. rimozione della vegetazione arbustiva divelta accumulata in alveo

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio di Valloriate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;

- vista la L.R. n. 4/2009;
- visto l'art. 37/bis del D.P.G.R. n.8/R/2011 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G. dell'Unione Montana Valle Stura n. 23 del 12/02/2018 di approvazione del progetto definitivo;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Valle Stura, con sede in Demonte – via Divisione Cuneense 5, ad eseguire lavori di manutenzione idraulica del rio di Valloriate, in località Stiera, nei comuni di Gaiola e Moiola (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la scogliera da ripristinare dovrà essere inserita all'interno della sponda attuale, evitando restringimenti della sezione d'alveo;
3. la sponda e l'alveo interessati dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
4. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
5. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
7. <u>i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno)</u>, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
8. il committente dei lavori dovrà <u>comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori</u> al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; <u>ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato</u>;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua medesimo;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell’ art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell’inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l’Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all’occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.). ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI